

XVI LEGISLATURA

BILANCIO (5<sup>a</sup>)

VENERDÌ 2 SETTEMBRE 2011  
574<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*

**AZZOLLINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Gentile e Giorgetti.  
La seduta inizia alle ore 10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **AZZOLLINI** comunica che, su richiesta del Gruppo dell'Italia dei Valori, il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento del Governo 1.1000 (testo corretto), originariamente fissato alle ore 9, è stato posticipato alle ore 13 di oggi.

Il senatore **MERCATALI** (PD) manifesta disappunto per le dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio dei ministri in un consesso internazionale in merito all'atteggiamento dell'opposizione e sottolinea che tali dichiarazioni risultano tanto più offensive, in quanto i membri dell'opposizione sono impegnati a lavorare con grande senso di responsabilità su un provvedimento di cui non condividono i contenuti.

Chiede inoltre un impegno da parte del Presidente della Commissione a garantire il rispetto degli orari dei lavori, per far sì che il provvedimento possa giungere in Aula al termine di un'approfondita discussione e valutazione degli emendamenti.

Il senatore **GIARETTA** (PD) lamenta che, alla fine della seconda settimana di lavori, la Commissione ha approvato un solo emendamento, a causa delle difficoltà incontrate dalla maggioranza a ricomporre le contraddizioni esistenti tra le sue varie anime.

Si associa alle doglianze del senatore Mercatali in merito agli insulti che il Presidente del Consiglio dei ministri ha indirizzato all'opposizione, ritenendo inammissibile che il Capo del Governo manchi di rispetto al Parlamento.

In merito alle modifiche preannunciate al testo della manovra, osserva che il Governo, pur di non toccare gli interessi di un ristretto numero di soggetti a cui era stato richiesto un contributo straordinario, impone novità gravose a ben 7 milioni di titolari di partita IVA.

Stigmatizza in particolare la proposta di un aumento trimestrale dell'IVA.

Il senatore **MASCITELLI** (IdV) chiarisce che la richiesta del Gruppo Italia dei Valori di posticipare il termine per la presentazione di subemendamenti non è dettata da volontà ostruzionistiche, ma dall'esigenza di dedicare il giusto tempo all'esame di questioni estremamente importanti.

Nel merito del provvedimento, afferma che la Relazione tecnica all'emendamento 1.1000 (testo corretto) del Governo viola il dettato dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, in quanto non indica i dati e i metodi utilizzati per le quantificazioni, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare. In particolare, esprime dubbi su quanto affermato nella relazione tecnica in merito alla copertura degli interventi in materia di comunicazioni all'anagrafe tributaria e degli interventi in materia penale.

Il senatore **PICHETTO FRATIN** (*PdL*) ritiene che il Presidente del Consiglio dei ministri non avesse intenzione di offendere il Parlamento e che le sue parole siano state riportate in maniera non corretta. Tuttavia, considerate le ripercussioni che le dichiarazioni su questioni economiche possono avere sull'andamento dei mercati internazionali, esorta maggioranza e opposizione alla massima attenzione nel rilasciare le dichiarazioni suddette.

In merito al protrarsi dei tempi di esame del provvedimento, è normale che su argomenti così rilevanti come quelli attualmente all'esame della Commissione sia necessario un ampio confronto anche all'interno della stessa maggioranza: non si tratta dunque di una perdita di tempo ma di una giusta analisi delle tematiche in discussione. Evidenzia inoltre che il Governo si è presentato in Commissione, nella persona del Ministro dell'economia e delle finanze, per illustrare il contenuto delle sue scelte e ha mantenuto un atteggiamento di grande apertura nei confronti dell'opposizione, come è testimoniato anche dallo slittamento del termine per la presentazione dei subemendamenti. Ritiene, infine, che il Parlamento stia dando una prova di serietà che serve a garantire l'intero Paese nei confronti dei mercati internazionali.

Il **PRESIDENTE**, in relazione ai dubbi manifestati sulla possibilità di individuare la copertura finanziaria nel gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, cita precedenti del 2000 e del 2006. Con particolare riferimento ai profili segnalati dal senatore Mascitelli, chiarisce poi che il Governo non si limita a effettuare un generico rinvio alla lotta all'evasione fiscale ma indica precise misure produttive di gettito, che sono puntualmente esaminate nella Relazione tecnica.

Sullo slittamento del termine per i subemendamenti, il termine precedente era stato deciso dalla Commissione con ampia maggioranza, che l'aveva pertanto ritenuto del tutto congruo. Poiché un Gruppo ha poi ritenuto necessario effettuare un approfondimento ulteriore, tale tempo è stato concesso senza problemi, ferma restando la necessità di combinare la giusta dose di flessibilità con il rispetto dei termini finalizzati a garantire un ordinato esame da parte della Commissione.

Il senatore **Nicola ROSSI** (*Misto*) ritiene che le modifiche presentate dal Governo siano coperte con un gettito meno certo rispetto al testo originario e manifesta preoccupazione per il fatto che la manovra, che già di per sé dipende largamente dall'adozione di provvedimenti futuri, presenti ora un elemento di incertezza ulteriore, che potrebbe comportare reazioni negative da parte dei mercati finanziari.

Si prosegue, quindi, nell'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

La senatrice **GHEDINI** (*PD*) illustra il contenuto innovativo degli emendamenti 1.1 e 1.2, preannunciando che i profili attinenti alla relativa copertura verranno successivamente illustrati dal senatore Giaretta.

Ricorda che la metà delle entrate sono ricollegate dal provvedimento in esame alla riforma fiscale e assistenziale ovvero, in alternativa, alla clausola di salvaguardia, e che la riforma dovrebbe garantire la protezione delle fasce più deboli, evitando al contempo un ulteriore innalzamento della pressione fiscale. Tuttavia, considerata l'attuale composizione della spesa sociale, è altamente improbabile che la delega assistenziale possa determinare i risparmi previsti e ciò comporterà l'operatività della clausola di salvaguardia, con conseguente taglio delle agevolazioni fiscali che inciderà pesantemente sulle persone e sulle famiglie. In altri termini la manovra, oltre a un effetto depressivo, avrà un effetto regressivo derivante dal fatto che la maggiore pressione sarà avvertita dai redditi più bassi e dalle famiglie numerose.

Gli emendamenti in questione prevedono dunque l'esclusione delle riduzioni alle agevolazioni fiscali relative ai familiari a carico e all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il senatore **GIARETTA** (*PD*) , come preannunciato dalla senatrice Ghedini, illustra i profili di copertura degli emendamenti 1.1 e 1.2, consistenti nell'introduzione di un'imposta sui grandi patrimoni immobiliari e nella attuazione della *spending review*. Considerata infatti l'assenza nella manovra in esame di disposizioni efficaci a favore della crescita, è inevitabile agire sul lato della spesa, sostituendo alla politica dei tagli orizzontali - improduttiva e frutto di una mancanza di capacità decisionale da parte della politica - la generalizzazione della *spending review* e la realizzazione del piano industriale della pubblica Amministrazione.

Ritiene che il Paese sia cosciente della necessità di fare sacrifici, ma che tali sacrifici debbano essere equi: la delega fiscale, invece, innalza la pressione fiscale ed è iniqua. Inoltre, il contributo straordinario risultava ragionevole, anche se doveva essere reso più equo, colpendo quella parte della ricchezza del Paese che si sottrae al pagamento delle imposte. Il contributo rimane ora

circoscritto ai soli dipendenti pubblici e cadrà sicuramente per manifesta incostituzionalità. Il Governo dovrà dunque agire sull'IVA, ma non nella forma irrealizzabile preannunciata dal Presidente del Consiglio dei ministri di un aumento solamente trimestrale, bensì intervenendo sull'aliquota ordinaria con conseguenti effetti depressivi. A tal proposito, afferma che in Italia si registra un problema di efficienza e che in altri Paesi che hanno aliquote più basse il gettito risulta maggiore. Un ulteriore problema è quello dell'utilizzazione dell'eventuale maggior gettito, che finirebbe inevitabilmente per essere gettato nella fornace del debito pubblico senza alcuna riforma strutturale.

Il contesto italiano è caratterizzato da un livello altissimo di ricchezza privata e da grande sperequazioni. Sarebbe pertanto opportuno aumentare la pressione sui cespiti patrimoniali, che è la più bassa fra quelle dei grandi Paesi europei. Per tale motivo gli emendamenti 1.1 e 1.2 prevedono un'imposta sui patrimoni immobiliari più cospicui.

Il senatore [FERRARA](#) (*CN-Io Sud-FS*) illustra l'emendamento 1.5, volto a eliminare il riferimento alla futura introduzione nella Costituzione della regola del pareggio di bilancio. Premesso che ben tre articoli del decreto-legge si aprono con un riferimento a future riforme costituzionali, osserva che tale tecnica legislativa si pone in contrasto con le regole di corretta redazione dei testi normativi.

Il senatore [LENNA](#) (*PdL*) illustra l'emendamento 1.6, che prevede una clausola di salvaguardia, volta a tutelare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni ad autonomia speciale, anche al fine di scongiurare il rischio di un contenzioso davanti alla Corte Costituzionale, che potrebbe vanificare gli effetti virtuosi di risparmio perseguiti dalla disposizione.

Il senatore [MORANDO](#) (*PD*), in riferimento all'emendamento 1.6, ricorda che sono numerose le proposte emendative, presentate da più parti, finalizzate a tutelare le prerogative costituzionali delle Regioni e delle Province alle quali la Costituzione riconosce particolari condizioni di autonomia. L'obiettivo è quello di realizzare una soluzione equilibrata che, da una parte, consenta il concorso delle Regioni ad autonomia speciale e delle province autonome agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica; dall'altra, ne riconosca l'autonomia, evitando così l'approvazione di norme che possano essere oggetto di ricorso davanti alla Corte Costituzionale, con conseguente vanificazione degli obiettivi di risparmio. Auspica, quindi, che il Governo e il relatore tengano conto degli orientamenti, sul punto convergenti, di quasi tutte le forze politiche.

Il senatore [LEGNINI](#) (*PD*), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 1.7, lo illustra, unitamente all'emendamento 1.10. La proposta è volta a sopprimere il comma 2, che include nuovamente, fra le spese oggetto di possibile riduzione, quelle relative al Fondo per le aree sottoutilizzate. Correttamente, a suo avviso, il Governo, con il decreto-legge n. 98 del 2011, aveva escluso la possibilità di comprimere l'entità di tale Fondo, ai fini del contenimento della spesa, proprio in ragione della rilevante finalità sociale e di sostegno economico da esso svolta. Osserva, più in generale, che gli interventi di riduzione della spesa, previsti nell'articolo 1, colpiscono in particolare il settore pubblico con tagli lineari ai Ministeri. Mentre è puntualmente quantificato il significativo ammontare di risparmio che ne dovrebbe discendere, non appare adeguatamente definita, in dettaglio, la modulazione degli interventi da predisporre a carico di ciascun comparto pubblico, al fine del raggiungimento di quegli obiettivi. Auspica, quindi, che il Governo e il relatore valutino con attenzione tali delicati aspetti.

Il senatore [MASCITELLI](#) (*IdV*) illustra gli emendamenti 1.8 e 1.12, volti a mantenere l'inclusione dei fondi per le aree sottoutilizzate tra le spese non comprimibili, anche in considerazione della decisione che il Parlamento assunse all'unanimità, approvando una risoluzione finalizzata a tutelare quei fondi da qualsiasi ipotesi di riduzione. Poiché il Governo, con il decreto-legge n. 98, del 2011, ha assunto un orientamento conseguente alla decisione parlamentare, appare oggi irrazionale e privo di qualsiasi coerenza introdurre soluzioni difformi. Ciò è confermato peraltro dal fatto che emendamenti soppressivi del comma 2 sono stati presentati da tutti i Gruppi politici. In proposito, auspica che sia presentato un unico emendamento, formato da Gruppi di maggioranza e di opposizione, ed eventualmente approvato dalla Commissione per l'Assemblea.

La senatrice [CARLONI](#) (*PD*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.7.

Il senatore **FLERES** (*CN-Io Sud-FS*) illustra l'emendamento 1.9, anch'esso volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, relativo ai fondi per le aree sottoutilizzate. In proposito, rileva che tale fondo svolge una importante funzione perequativa tra le diverse aree del Paese, considerando che al sud si concentra la massima presenza di zone in grave difficoltà economica e bisognose di particolare attenzione.

Osserva, inoltre, che anche la realizzazione del federalismo fiscale, in particolare per quanto concerne le necessarie procedure di perequazione infrastrutturale, trovano proprio nelle risorse del FAS l'adeguato supporto finanziario: la possibilità di ridurre tali risorse per realizzare gli obiettivi di finanza rischia, pertanto, di alterare il già precario equilibrio sussistente tra le diverse zone del Paese, rendendo difficilmente conseguibile l'attuazione del federalismo e consegnando il sud del Paese a un destino di sottosviluppo dalle dimensioni intollerabili. Ritiene che, per conseguire gli obiettivi di perequazione necessari, sarebbe più opportuno utilizzare le risorse del settore energetico, che soprattutto il meridione può liberare in modo più congruo. Nello stesso tempo, sarebbe auspicabile potenziare gli interventi a sostegno delle piccole e medie imprese. Inoltre, appare necessario, a suo avviso, comprimere le spese realmente improduttive, anche riducendo i costi della politica e intervenendo ove è più concentrata e più elevata la capacità contributiva del Paese. Concorda, infine, con l'auspicio del senatore Mascitelli, affinché si possa giungere ad una proposta emendativa condivisa da tutti i Gruppi, eventualmente votata dalla Commissione.

Il senatore **TANCREDI** (*PdL*), nell'illustrare l'emendamento 1.11, anch'esso volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, ritiene che l'esclusione dei fondi FAS dalle risorse comprimibili non necessiti di alcuna copertura, perché si limita a sottrarre un determinato ammontare di risorse dalla *spending review* prevista per il contenimento della spesa.

Il senatore **DE ANGELIS** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*) illustra l'emendamento 1.13, anch'esso volto a ripristinare l'esclusione originariamente prevista dal Governo, che impediva la possibilità di comprimere i fondi per le aree sottoutilizzate. Segnala, in particolare, il danno che una soluzione diversa potrebbe produrre all'economia del sud del Paese, già colpita da notevoli criticità. Con l'occasione, esprime profonde riserve sulle osservazioni del Presidente del Consiglio circa il comportamento delle forze di opposizione nei confronti della manovra economica, osservando come esse contraddicano gli auspici affinché prevalga uno spirito di piena collaborazione in Parlamento nell'esame di un provvedimento così rilevante per la vita del Paese. Formula, inoltre, alcuni rilievi critici sulla svolgimento dei lavori della Commissione di ieri, in particolare sulla decisione di porre in votazione alcune proposte di carattere procedurale.

Interviene il PRESIDENTE, osservando che le decisioni assunte nella seduta di ieri sono scrupolosamente conformi alle norme del Regolamento.

Il senatore **PERDUCA** (*PD*) illustra l'emendamento 1.14, il quale mira ad aggiungere, tra le risorse escluse dagli interventi di contenimento della spesa, anche quelle riferite ai fondi per le misure volte alla difesa del suolo e alla tutela del rischio sismico e idrogeologico.

Quanto all'emendamento 1.15, esso prevede la soppressione degli articoli del Codice dell'ordinamento militare relativi ai richiami in servizio e alle forze di completamento. L'abrogazione di tali disposizioni potrebbe realizzare cospicui risparmi di spesa, che saranno versati ai bilanci dello Stato. Illustra, quindi, gli emendamenti 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28. Tali proposte emendative sono finalizzate a conseguire congrui risparmi di spesa attraverso l'eliminazione di alcuni privilegi di cui godono i dipendenti pubblici, con particolare riguardo a quanti ricoprono posizioni apicali nel comparto della difesa. Si dispone, in particolare, l'eliminazione delle indennità previste per i membri delle rappresentanze militari; la collocazione di molte unità di personale in altri settori della pubblica amministrazione; un contenimento congruo della spesa per il programma pluriennale di investimenti per aerei militari; la soppressione della cosiddetta "mini naja"; la soppressione della cosiddetta "operazione strade sicure"; l'eliminazione del passaggio al grado superiore per i militari in congedo; una congrua riduzione dei termini per i procedimenti determinati dai ricorsi per danni a seguito di contaminazione da uranio impoverito; la soppressione dei finanziamenti per gli enti combattentistici.

Ritiene, in conclusione, che gli interventi sulle spese militari potrebbero consentire un risparmio di oltre tre miliardi di euro.

Si sofferma, quindi, gli emendamenti 1.34, 135, 1.36, 1.37 e 1.38, in particolare segnalando l'esigenza che siano opportunamente poste a carico delle diocesi le spese per il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio di assistenza spirituale dell'ordinariato militare. Quanto all'emendamento 1.46, osserva come esso sia volto essenzialmente a consentire l'immissione in servizio di personale a seguito di pubblico concorso; dello stesso tenore sono gli emendamenti 1.47, 148, 1.49 e 1.50.

La senatrice **CONTINI** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.15, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38.

Il senatore **STRADIOTTO** (*PD*) illustra l'emendamento 1.18, volto ad escludere dagli effetti delle disposizioni dell'articolo 1 i fondi nazionali e quelli di competenza regionale destinati alla difesa del suolo. In proposito, appellandosi alla sensibilità di molti parlamentari presenti che hanno svolto funzioni di sindaco, osserva che le misure adottate dal Governo mortificano in modo eccessivo le autonomie locali. A suo avviso, occorrerebbe, invece, instaurare con gli organi di governo delle realtà territoriali un dialogo fecondo, al fine di realizzare le soluzioni più congrue per una equilibrata crescita economica del Paese. In proposito, reputa condivisibile la soluzione proposta in alcuni emendamenti, finalizzati a ridurre il vincolo del patto di stabilità per quelle amministrazioni comunali più virtuose che pongono in essere interventi di concreto abbattimento del debito. Critica, quindi, alcune disposizioni contenute nell'emendamento del Governo 16.1000, in particolare quelle contenute ai commi 19 e 20, che definiscono gli orari di convocazione delle sedute delle giunte e dei consigli. Ciò, a suo avviso, oltre a mortificare oltre misura l'autonomia dell'ente, non appare funzionale al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa perseguiti. Critica anche l'emendamento 1.1000 del Governo, anch'esso ispirato ad una visione centralistica, soprattutto nella parte in cui, in modo unilaterale e senza una preventiva consultazione nelle sedi proprie di raccordo tra Stato ed enti locali, impone ai comuni oneri di pubblicità e di accertamento fiscale particolarmente impegnativi.

Il senatore **VITA** (*PD*) illustra l'emendamento 1.29, finalizzato a ricondurre l'editoria all'interno delle attività culturali e di ricerca, in modo tale da consentire, a un settore così importante per la diffusione della comunicazione e dell'informazione di base, di non subire gli interventi di contenimento della spesa, soprattutto in considerazione della difficoltà in cui tale comparto versa da ormai molti anni.

Il senatore **FLERES** (*CN-Io Sud-FS*) illustra l'emendamento 1.32, finalizzato a preservare da possibili interventi di riduzione di spesa le risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a elevato rischio idrogeologico. L'intervento appare, a suo avviso, di assoluto rilievo, considerando la situazione di grave precarietà in cui versa tutto il territorio del Paese.

La senatrice **GERMONTANI** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*), nell'illustrare l'emendamento 1.40, osserva che la disposizione introdotta risponde all'obiettivo di non consentire, se non per le figure apicali della burocrazia ministeriale, l'ingresso nella pubblica amministrazione a soggetti estranei alla medesima, con conseguenti rilevanti spese a carico della collettività.

L'emendamento 1.154 è ritirato.

Il senatore **MASCITELLI** (*IdV*) illustra gli emendamenti 1.70, 1.71 e 1.72. Si tratta di tre proposte emendative che intervengono in materia di fisco e previdenza, parzialmente attenuando il rigore delle norme che, nel ridimensionare il regime delle agevolazioni e delle esenzioni, configurano un generale incremento della pressione fiscale. L'emendamento, allo scopo di salvaguardare le fasce socialmente più deboli, esclude da tali riduzioni le agevolazioni a favore delle persone fisiche che riguardano la prima abitazione, i carichi di famiglia, il lavoro e le pensioni. Le tre proposte emendative si differenziano quanto alla copertura finanziaria: l'emendamento 1.70 prevede come copertura l'aumento del prelievo erariale unico, oltre ad altre misure capaci di assicurare una certezza alle entrate, come, ad esempio, la riduzione della deducibilità delle passività delle banche; l'emendamento 1.71 introduce, come copertura, un prelievo straordinario dell'uno per cento, per il triennio 2012-2014, sui patrimoni mobiliari di valori complessivo superiore a cinque milioni di euro; l'emendamento 1.72, infine, prevede come copertura una rimodulazione dell'IVA, che configuri un adeguato aumento dell'aliquota relativa ai beni di lusso. Al fine di compensare le possibili riduzioni

di entrata dovute all'abitudine ad eludere tale imposta, è prevista la possibilità di una sua detrazione per valori superiori a 5000 euro.

Il senatore **BALDASSARRI** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Governo alcune opportune chiarificazioni circa i contenuti della relazione tecnica riferita all'emendamento 1.1000. In particolare, ritiene non adeguatamente quantificato il riferimento alla disposizione che sopprime il contributo di solidarietà, in quanto la relazione sembra non tenere in considerazione la permanenza del contributo per i dipendenti pubblici.

Chiede, inoltre, sulla base di quali criteri siano stati quantificati in modo puntuale gli effetti economici delle singole disposizioni relative alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Appare, a suo avviso, incomprensibile come sia stato possibile individuare, in termini finanziari, gli effetti delle singole disposizioni, non solo per l'anno 2012, ma anche per i successivi anni 2013 e 2014.

Il sottosegretario GENTILE si riserva di fornire al senatore Baldassarri le chiarificazioni da lui richieste.

Il senatore **FERRARA** (*CN-Io Sud-FS*), nell'illustrare l'emendamento 1.73, evidenzia gli effetti irragionevoli della norma, già segnalati dalla Commissione affari costituzionali: essa differisce il pagamento della tredicesima mensilità, in caso di scostamento rilevante dell'amministrazione di appartenenza dagli obiettivi di risparmio programmati.

La senatrice **GHEDINI** (*PD*) illustra l'emendamento 1.78, criticando fortemente la norma che prevede il differimento della tredicesima, nonché del trattamento di fine rapporto, al verificarsi di determinate ipotesi, non dipendenti dalla volontà dei soggetti gravati dalla misura. Tale scelta appare, a suo avviso, gravemente vessatoria nei confronti dei pubblici dipendenti, soprattutto considerando che si tratta di diritti già maturati. Per quanto riguarda il TFR, occorre considerare il legittimo affidamento che le famiglie vi ripongono per finanziare importanti investimenti, quali ad esempio l'acquisto dell'abitazione o l'estinzione di mutui. La copertura prevista dall'emendamento, a fronte della soppressione del comma 7, è offerta da un insieme di disposizioni sulla trasparenza nella pubblica amministrazione.

Il senatore **MERCATALI** (*PD*) illustra l'emendamento 1.99, volto a sopprimere la lettera e) del comma 8 dell'articolo 1, che riguarda i nuovi criteri di virtuosità relativi al patto di stabilità interno, anticipando la decorrenza di alcune misure già previste nel decreto-legge n. 98 del 2011. In particolare, la soppressione riguarda le ulteriori misure interne di fabbisogno e indebitamento netto relative ai comuni. Ritiene, in proposito, che il carico per questi ultimi appare di proporzioni eccessive, tali da poterne paralizzare l'attività. La soppressione prevista dall'emendamento trova una adeguata copertura attraverso l'introduzione di una imposta sui grandi patrimoni immobiliari.

Il senatore **FLERES** (*CN-Io Sud-FS*), nell'illustrare l'emendamento 1.100, evidenzia i profili di incostituzionalità contenuti in tutte quelle misure che intervengono direttamente sulle regioni ad autonomia speciale e sulle province autonome di Trento e Bolzano, senza alcuna clausola che tuteli la loro autonomia statutaria. Ricorda, in proposito, che le regioni a statuto speciale ricevono una particolare tutela nella Costituzione per ragioni storiche o per collocazione geografica. Ritiene necessario che, al fine di realizzare l'adeguato coinvolgimento di tali enti agli obiettivi di finanza pubblica, siano attivati comunque gli strumenti previsti dalla Costituzione e dagli statuti.

Il senatore **CABRAS** (*PD*), in riferimento all'emendamento 1.100, sottolinea l'esigenza che le regioni ad autonomia speciale e le province autonome, pur concorrendo agli obiettivi di finanza pubblica, siano tutelate nella loro autonomia, attraverso clausole di salvaguardia che evitino possibili contenziosi davanti alla Corte Costituzionale. Ritiene, in proposito, che qualsiasi intervento unilaterale da parte dello Stato, anche attuato in forma indiretta, costituisca una lesione dell'articolo 116 della Costituzione che, nel riconoscere particolari condizioni di autonomia ad alcuni enti, impone l'adozione di opportuni procedimenti, pensati dal costituente proprio allo scopo di tutelare, nella forma più intensa, la condizione di particolare autonomia di un determinato territorio della Repubblica.

Il senatore **LEGNINI** (*PD*) illustra gli emendamenti 1.106 e 1.107, finalizzati a rendere più equo e sostenibile il concorso delle amministrazioni locali al contenimento della spesa, considerando le

profonde riserve mosse circa la mancanza di un equilibrio nel riparto delle riduzioni tra Stato centrale e amministrazioni locali.

A suo avviso, occorre in materia un confronto aperto tra il Governo, le forze politiche e i vertici delle amministrazioni locali, affinché si giunga ad una soluzione quanto più possibile condivisa e, in ogni caso, tale da assicurare agli enti locali la possibilità di svolgere efficacemente le proprie funzioni.

Il senatore **GIARETTA** (PD) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.126.

Il senatore **MORANDO** (PD) illustra l'emendamento 1.139, finalizzato a razionalizzare gli enti sorvegliati dal Ministero dell'agricoltura. In proposito, osserva che ben sette di tali enti hanno una dotazione di 3,5 miliardi di Euro circa, un numero di circa 4000 dipendenti e possiedono l'1,5 per cento circa della superficie agricola coltivata italiana. Una razionalizzazione di tali strutture potrebbe, a suo avviso, permettere di conseguire un congruo risparmio da destinare ad altre finalità.

Il senatore **GIARETTA** (PD), nell'illustrare l'emendamento 1.140, volto a sopprimere il comma 16 dell'articolo 1, evidenzia l'irrazionalità della disposizione che estende al triennio 2012-2014 l'ambito di applicazione della norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni. Tale norma appare irrazionale a fronte di altri interventi, in più occasioni sostenuti dal Governo, finalizzati ad innalzare i requisiti di età per il conseguimento del diritto alla pensione.

La senatrice **GHEDINI** (PD) illustra gli emendamenti 1.153, 1.154 e 1.155, riferiti al comma 20 dell'articolo 1, che prevede l'innalzamento dei requisiti anagrafici per i trattamenti pensionistici delle lavoratrici. Al riguardo, osserva che il progressivo elevamento del requisito anagrafico delle donne per il conseguimento della pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato con il sistema contributivo, pur apparendo condivisibile, non tiene conto di alcuni caratteri di specificità che connotano il lavoro femminile in Italia. In particolare, si sofferma sulla difficoltà dell'ingresso nel mondo del lavoro e su tutte le cause che rendono il rapporto di lavoro più saltuario e complesso per le donne, che sono spesso gravate da notevoli carichi familiari. Reputa opportuno, pertanto, introdurre disposizioni che, pur mantenendo inalterato il principio dell'innalzamento dei requisiti anagrafici, finalizzi le conseguenti economie di spesa per politiche sociali di sostegno, al fine di consentire alla donna di conciliare famiglia e lavoro, tra l'altro prevedendo misure di natura fiscale, che consentano crediti figurativi di periodi di assenza dal lavoro per l'educazione e l'assistenza dei familiari.

L'emendamento 1.161 è ritirato.

Il senatore **FERRARA** (CN-Io Sud-FS) illustra l'emendamento 1.144, volto a sopprimere il comma 18 dell'articolo 1: tale norma prevede la possibilità che le pubbliche amministrazioni dispongano il passaggio ad altro incarico del personale appartenente alla carriera prefettizia. In proposito, osserva che tale misura è ispirata ad una concezione non condivisibile della figura del prefetto, che invece, a suo avviso, proprio in un ordinamento ispirato a principi federali, merita di essere esaltata nella sua veste di ufficio territoriale del Governo. Anche nell'ipotesi di soppressione delle province, il prefetto dovrebbe conservare intatte le sue funzioni.

Osserva che, come sottolineato nella relazione tecnica, si tratterebbe di una disposizione avente carattere ordinamentale che non determina effetti sui saldi di finanza pubblica. In particolare, per i profili di copertura, la stessa relazione sottolinea che la neutralità del dispositivo può essere assicurata solo in presenza delle necessarie risorse a valere sul fondo unico: la previsione per cui il prefetto, assegnato ad altro incarico mantenga la retribuzione precedente, potrebbe inoltre prefigurare maggiori oneri rispetto al quadro finanziario vigente.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'andamento dei lavori, propone di posticipare la seduta pomeridiana alle ore 16.

La Commissione conviene

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.  
*La seduta termina alle ore 13,55.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. 2887

**1.191-bis (già 4.0.9)**

**RUTELLI, MILANA, CONTINI, GERMONTANI**

*Dopo il comma 24, inserire il seguente:*

«24-bis. All'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il gettito di cui al comma 1 è obbligatoriamente destinato per il 50 per cento al finanziamento degli investimenti per il miglioramento della fruibilità del territorio per i turisti e per il restante 50 per cento alla riduzione delle tariffe per i residenti per i servizi di pubblica utilità"».

**2.0.49 (testo 2)**

**MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso)*

1. Per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 é istituita l'imposta anti-evasione.
2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:
  - a) sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi *gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
  - b) sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666;
  - c) sulle autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;
  - d) su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;
  - e) su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;
  - f) sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
4. Sono esenti dall'imposta:
  - a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
  - b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;
  - c) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale delle società per le società, ivi comprese i trust, i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili;
  - d) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;
  - e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
  - f) i beni, di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposo.
5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, lo base imponibile é rappresentata dal valore di acquisto.
7. L'aliquota é fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni di cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento».

### **3.126 (testo 2)**

**FLERES, SAIA**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Per la valutazione e il finanziamento dei progetti di investimenti pubblici nel Mezzogiorno, è istituita l'attività di supporto allo sviluppo attribuita alla Banca del Mezzogiorno»

### **5.0.2 (testo 2)**

**ESPOSITO, FLERES, BONFRISCO**

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

#### **Art. 5-bis**

*(Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud*

1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle finalità del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno finanziario in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge la spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle regioni predette a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2.

2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari regionali e di intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonché le modalità di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento»

### **6.50 (testo 2)**

**TANCREDI**

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle Amministrazioni pubbliche al comma 1, dell'articolo 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia del Demanio procederà, con priorità in Aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del Bilancio dello Stato, di beni, non più utilizzati e disponibili, appartenenti al Demanio e al Patrimonio dello Stato, con esclusione dei soli

beni patrimoniali trasferibili compresi negli elenchi di cui ai D.P.C.M. previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al Demanio e al Patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le Amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilità di recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo».

#### **7.0.6 (testo 2)**

**SAIA, BUTTI, FLERES**

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

#### **«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di processi di internazionalizzazione delle imprese)*

1. Al fine di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese e di implementare con adeguati strumenti le politiche pubbliche di sostegno a tale processo, i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

“18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, all'istituenda Agenzia per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da collocare sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente articolo, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.

18-*bis*. Sono organi dell'Agenzia il direttore/amministratore delegato e il Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal direttore/AD, che lo presiede, e da sette componenti designati rispettivamente: uno ciascuno dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro delle economie e delle finanze, da Rete imprese Italia, dalla Confederazione generale dell'industria italiana, da Unioncamere e dalla Associazione bancaria italiana. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta della Presidenza del Consiglio e dura in carica tre anni. I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni. 18-*ter*. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, presieduta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite del Sottosegretario appositamente delegato alla materia e composta dal Ministro degli affari esteri o da persona dallo stesso designata, dal Ministro dello sviluppo economico o da persona dallo stesso designata, dal Ministro dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana, di Rete imprese Italia. Il direttore/AD dell'Agenzia partecipa alle riunioni senza diritto di voto. 18-*quater*. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti all'Agenzia per la promozione degli scambi. Con i medesimi decreti il Presidente del Consiglio provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito all'Agenzia. Al fine della adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

l'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio, cura in collaborazione con i competenti dirigenti del soppresso ICE la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 18, per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE nonché le attività che continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati e la correttezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico delega un dirigente ex ICE per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione. 18-*quinquies*. Il personale di ruolo dell'ICE in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite e nell'ambito delle risorse trasferite all'Agenzia ai sensi del comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia per la promozione degli scambi. Gli uffici sono inquadrati nell'ambito delle rappresentanze diplomatico/consolari operano come sezioni per la promozione degli scambi delle stesse, e dipendono funzionalmente dal Capo missione. 18-*sexies*. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la promozione degli scambi, tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico espresse dalla Cabina di regia di cui al comma 19, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese previo parere vincolante da parte del MAE e del MISE. 18-*septies*. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21, sono inquadrati all'interno dell'Agenzia per la promozione degli scambi, assicurando l'invarianza della spesa complessiva o, previa opzione, nei quadri del Ministero dello sviluppo economico o di altra amministrazione pubblica. 18-*octies*. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della Presidenza del Consiglio, del Ministero o dell'amministrazione di nuova assegnazione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

#### **7.0.73 (testo 2)**

**MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Interventi del settore creditizio a favore delle imprese)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce un tavolo tecnico, con l'Associazione bancaria italiana, per conseguire, anche attraverso apposita convenzione aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, per valutare la proroga fino al 31 dicembre 2011 i contenuti dell'Accordo stipulato fra le stesse parti il 16 febbraio 2011 e dell'Avviso comune stipulato il 23 dicembre 2009, in materia di accesso al credito da parte delle imprese.».

#### **8.9 (testo 2)**

**CASTRO, PICHETTO FRATIN**

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" sono aggiunte le seguenti: "o territoriale" e le parole "ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti".

#### **13.3 (testo 2)**

**MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato sportivo a tempo determinato come regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 è dovuto un contributo straordinario anti-crisi nelle medesime misure del 10 per cento e del 20 per cento previste dal primo periodo del precedente comma 1. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. Tale onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»

### **13.40 (testo 2)**

**LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI**

*Sostituire il comma 3 con il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2012, i seguenti incarichi elettivi o di nomina sono mutuamente incompatibili:*

1. parlamentare nazionale;
2. parlamentare europeo;
3. consigliere e assessore regionale;
4. consigliere e assessore provinciale;
5. consigliere e assessore comunale;
6. sindaco, presidente di provincia e presidente di regione;
7. membro di comunità montane o di organi di controllo di qualsiasi ordine e grado di enti sovra-comunali;
8. membro di consiglio d'amministrazione, collegio dei revisori dei conti, organo di controllo, di società a partecipazione o controllo interamente o parzialmente pubblico».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a nonna dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.
3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

### **13.55**

#### **PICHELTO FRATIN**

Al comma 1, dopo le parole: «organi costituzionali», aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale».

### **15.1000 (testo corretto)**

#### **IL RELATORE**

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7.*

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 5 e alla rubrica, sopprimere le seguenti parole «Soppressione di Province e» e dopo la parola: «assessori» aggiungere la seguente: «provinciali».

### **16.1000/34**

#### **MERCATALI, MORRI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO**

Sopprimere il comma 27.

### **16.1000/33**

#### **MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI**

*Sostituire il comma 31, con il seguente:*

«31. I comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti e fino a 5.000 abitanti concorrono agli obiettivi di finanza pubblica per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014. A tale fine la spesa corrente, in ciascun anno, in conto competenza e cassa, non può eccedere quella registrata a consuntivo nel 2010, aumentata del tasso di inflazione programmata per l'anno 2012. Ai fini del calcolo della spesa corrente, non sono conteggiate le spese per il personale, derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale.

*Dopo il comma 31, inserire il seguente:*

31-bis. Al comma 1 dell'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, dopo le parole: «finanza pubblica delle», è soppressa la seguente parola: «singole».

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
VENERDÌ 2 SETTEMBRE 2011  
**575<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Gentile e Giorgetti.  
La seduta inizia alle ore 16,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore **MERCATALI** (PD) sottolinea anzitutto l'esigenza, nei limiti del possibile, di rispettare gli orari stabili per l'inizio delle sedute della Commissione.

Fa quindi presente che sinora non è stato formulato da parte di nessun osservatore un giudizio favorevole sulla manovra così come si sta definendo. Paventa il rischio di una discussione parlamentare inadeguata rispetto alla gravità della congiuntura economica internazionale. Sollecita pertanto la Commissione a individuare alcune tematiche di fondo sulle quali svolgere un confronto aperto tra maggioranza ed opposizione, senza chiusura da parte del Governo. In tal modo, solamente, sarebbe possibile fornire un segnale unitario all'interno del Paese e ai mercati.

Il senatore **BALDASSARRI** (Per il Terzo Polo: ApI-FLI) ribadisce la necessità di ulteriori chiarimenti sulle stime recate dalla relazione tecnica all'emendamento governativo 1.1000 (corretto).

Fa peraltro presente che la manovra così come configurata ha ricevuto ancora oggi una valutazione non incoraggiante da parte dei mercati finanziari. Gli interventi prefigurati dal Governo non rispondono a suo avviso alle esigenze segnalate nelle sedi comunitarie, quanto al riequilibrio strutturale della finanza pubblica, al taglio della spesa pubblica, al non inasprimento del carico tributario, alla sussistenza di coperture finanziarie effettive e all'introduzione di ulteriori novelle in materia pensionistica. Segnala come, da ultimo, non appaia adeguata la sostituzione del contributo di solidarietà con misure di contrasto all'evasione fiscale di incerto gettito.

Rivolge quindi un forte appello all'Esecutivo ed alla maggioranza perché modifichino i contenuti della manovra in senso più incisivo. Tali modifiche dovrebbero essere adottate con immediatezza e possibilmente con il consenso dell'opposizione, in modo tale da fornire un segnale unitario che possa produrre un immediato miglioramento della valutazione internazionale, così come avvenuto per la Spagna.

Il presidente **AZZOLLINI** (PdL) avverte che si passerà all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Avverte che esprimerà il proprio parere con riferimento alle tematiche affrontate dalle proposte emendative. Per quanto concerne anzitutto gli emendamenti sulla revisione integrale della spesa pubblica, sussiste la disponibilità ad addivenire ad una riscrittura dell'emendamento 01.1, tanto nella prima quanto nella seconda parte, d'intesa con i senatori dell'opposizione firmatari dello stesso.

Rispetto alla materia della tassazione dei grandi patrimoni immobiliari, esprime un parere contrario sui relativi emendamenti, poiché si tratterebbe nella sostanza dell'introduzione di una nuova imposta, da valutare con grande attenzione. Le associate misure che prevedono un alleggerimento

delle misure di assistenza sanitaria sono da condividersi nel merito, ma risultano inevitabilmente connesse al gettito della proposta del nuovo tributo.

Per quanto concerne i fondi per le aree sottosviluppate, preannuncia la presentazione di una riformulazione dei relativi emendamenti, rispetto alla quale auspica una positiva valutazione anche da parte dell'opposizione.

Relativamente all'applicazione della manovra alle regioni a statuto speciale, preannuncia analogamente un'autonoma proposta di struttura simile all'emendamento 19.3.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.73 in materia di tredicesime di stipendio.

Si riserva un'ulteriore riflessione sulla materia dell'esclusione degli enti di ricerca dalle previste misure di riduzione della spesa pubblica, mentre relativamente agli emendamenti sugli enti sottoposti al controllo del Ministero dell'agricoltura, il parere è contrario in quanto essi costituiscono specifica applicazione del più ampio meccanismo della *spending review*.

Relativamente all'emendamento 01.2, prende atto dell'intenzione dei presentatori, di modificare la legge di contabilità, in attesa di procedere ad una riforma costituzionale che introduca nella Carta la precisa menzione del principio del pareggio del bilancio. Tuttavia, stante la precisa intenzione da parte della maggioranza e del Governo di procedere sulla via della riforma costituzionale, esprime un parere contrario.

Il senatore [MERCATALI \(PD\)](#) chiede al relatore quale sarebbe la sua opinione nell'eventualità della presentazione di un ordine del giorno che sollecitasse il Governo a procedere con celerità in tal senso.

Il presidente relatore [AZZOLLINI \(PdL\)](#) preannuncia che il proprio parere sarebbe senz'altro favorevole.

Il senatore [DE ANGELIS \(Per il Terzo Polo: Apl-FLI\)](#) chiede chiarimenti sul parere del presidente relatore quanto al tema degli interventi in materia pensionistica.

Il presidente relatore [AZZOLLINI \(PdL\)](#) esprime un parere contrario sugli emendamenti in materia pensionistica, e ricorda che la maggioranza ha assunto l'impegno di non intervenire ulteriormente su tale comparto nell'ambito del provvedimento in discussione.

Conclude esprimendo parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario [GIORGETTI](#) prende atto positivamente della chiarezza delle posizioni espresse dal presidente relatore, conformandosi ai pareri espressi dallo stesso.

Assicura la piena consapevolezza e l'attenzione da parte del Governo rispetto al quadro economico internazionale nel quale la manovra si inserisce. Dichiarò altresì la disponibilità dell'Esecutivo a valutare con attenzione le ulteriori proposte che il presidente relatore e la Commissione formuleranno sulle tematiche testé segnalate.

Fa peraltro presente che da parte del Governo non saranno formulati ulteriori interventi rispetto a quanto esposto dal Ministro dell'economia nella seduta di ieri.

Sul tema della *spending review*, valuterà attentamente la riformulazione degli emendamenti, trattandosi di un metodo condivisibile per determinare una riduzione equilibrata ed organica della spesa pubblica.

Quanto all'imposta sui grandi patrimoni, precisa che vi è stato un confronto all'interno della maggioranza che non ha condotto a una posizione unitaria, pertanto il parere sulle relative proposte emendative è contrario.

Relativamente ai fondi per le aree sottosviluppate, condivide l'importanza del tema e attende di conoscere le riformulazioni che il presidente relatore vorrà proporre. Analoga attenzione sarà dedicata alle riformulazioni degli emendamenti riguardanti le regioni a statuto speciale e le tredicesime mensilità. Rispetto alla materia delle pensioni, potrebbero essere valutati positivamente solamente interventi minimali.

In conclusione, ribadisce l'importanza del confronto parlamentare che si è svolto fino ad oggi e la coerenza dei contenuti della manovra, che auspica possa essere definitivamente approvata in tempi rapidi.

Il senatore [Nicola ROSSI \(Misto\)](#) fa presente che nell'ultimo mese i mercati finanziari sono stati sostanzialmente calmierati dagli interventi della Banca Centrale Europea che ha acquistato titoli di

Stato. Paveva che in assenza di tali correttivi la situazione per l'Italia possa subire un immediato aggravamento rispetto al quale la manovra in discussione potrebbe risultare del tutto insufficiente. Il sottosegretario GIORGETTI osserva che il dibattito si incentra sul testo così come formulato e sugli emendamenti presentati, e che non è attualmente negli intenti del Governo l'adozione di ulteriori interventi correttivi.

Il senatore **BALDASSARRI** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*) pone l'accento su quanto testé affermato dal rappresentante del Governo, circa la non necessità, rispetto all'andamento del mercato finanziario internazionale, di adottare ulteriori misure strutturali.

Il presidente **AZZOLLINI** (*PdL*) ricordato preliminarmente che la votazione dell'emendamento X1.0.1 risulta preclusa dall'approvazione dell'emendamento X1.0.1000 - nella versione finale, conseguente all'accoglimento di taluni subemendamenti - avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'emendamento 01.1 viene accantonato.

Interviene poi sull'emendamento 01.2 il senatore **MORANDO** (*PD*). Chiede anzitutto di procedere alla votazione per parti separate della proposta, enucleando le modifiche di cui alla lettera a) dalle successive. Infatti, la proposta di modifica di cui alla lettera a) riguarda il riassetto del patto di stabilità interno per gli enti territoriali, assegnando un ruolo di coordinamento alle regioni. La restante parte dell'emendamento, invece, riguarda l'introduzione del principio del pareggio del bilancio nell'ambito della legge di contabilità.

Sollecita peraltro un voto favorevole da parte della Commissione su entrambe le parti dell'emendamento. Quanto al patto di stabilità interno, sottolinea l'esigenza di sopperire all'incertezza che si determina di anno in anno sulle disponibilità finanziarie per gli enti locali, responsabilizzando contestualmente le regioni. Rispetto invece al principio del pareggio del bilancio, considera un grave errore non aver proceduto già nel corso dell'estate all'incardinamento di un disegno di legge di modifica costituzionale, seguendo l'esempio spagnolo che ha visto registrarsi un consenso unanime delle forze politiche sul punto, e ritiene pertanto indispensabile adottare da subito almeno una modifica legislativa in tal senso.

Il sottosegretario GIORGETTI prende atto delle considerazioni svolte dal senatore Morando, facendo tuttavia presente come le suggerite modifiche sul patto di stabilità interno andrebbero a sovrapporsi ad interventi normativi più limitati già adottati e che sono in corso di applicazione.

Il presidente **AZZOLLINI** (*PdL*) avverte che l'emendamento 01.2 sarà votato per parti separate. Posta ai voti, viene respinta la disposizione di cui alla lettera a) dell'emendamento 01.2. Con successiva votazione viene altresì respinto il restante testo dell'emendamento 01.2.

Il senatore **LEGNINI** (*PD*) auspica l'accoglimento di un ordine del giorno concernente la revisione dell'articolo 81 della Costituzione, la riduzione del numero dei parlamentari e delle Province.

Il presidente **AZZOLLINI** (*PdL*), in qualità di relatore, si riserva di pronunciarsi sul predetto ordine del giorno. Avverte altresì che il senatore Divina ha aggiunto la propria firma all'emendamento 19.3.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1 su cui il senatore **MORANDO** (*PD*) interviene in dichiarazione di voto, per chiarire che l'istituzione di una patrimoniale sui grandi valori immobiliari è resa necessaria dall'esigenza di assicurare la copertura a una proposta di riduzione della pressione fiscale.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.1 a 1.5.

Sull'emendamento 1.6, correlato all'emendamento 19.3, si apre un breve dibattito incidentale al quale prendono parte i senatori **FLERES** (*CN-Io Sud-FS*), **FERRARA** (*CN-Io Sud-FS*) e **MORANDO** (*PD*), il presidente **AZZOLLINI** e il sottosegretario per l'economia e le finanze GIORGETTI.

Al termine, il presidente **AZZOLLINI** annuncia la presentazione, da parte del senatore Lenna e di altri senatori, dell'emendamento 19.0.1000 che, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.7.

Il presidente **AZZOLLINI** (*PdL*), in qualità di relatore, si sofferma sull'emendamento 1.2000 che affronta la questione dell'utilizzo dei fondi FAS.

Il senatore **LEGNINI** (PD) interviene in dichiarazione di voto per esprimere soddisfazione per la soluzione prospettata, che sicuramente va in direzione delle aspettative delle Regioni.

Il senatore **FLERES** (CN-Io Sud-FS) interviene in dichiarazione di voto per esprimere anch'egli soddisfazione per il ripristino dei fondi FAS, mentre rileva quanto sia imbarazzante per il Governo il silenzio al riguardo da parte del Ministro per le Regioni.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2000 del relatore è approvato all'unanimità.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.8 a 1.18.

In sede di votazione dell'emendamento 1.19, interviene in dichiarazione di voto il senatore **LEGNINI** (PD) per richiamare l'attenzione sulla rilevanza dei tagli previsti ai fondi per combattere il disastro idrogeologico.

Il senatore **FLERES** (CN-Io Sud-FS) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.19.

Posto ai voti, l'emendamento 1.19 è respinto.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.20 a 1.28.

In sede di votazione dell'emendamento 1.29, interviene il senatore VITA in dichiarazione di voto per chiedere una particolare attenzione per gli interventi a sostegno dell'editoria.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.29 a 1.41.

Il presidente **AZZOLLINI** dispone l'accantonamento 1.41-*bis*, mentre avverte che l'emendamento 1.54 è stato ritirato dal presentatore.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.42 a 1.75.

In sede di votazione dell'emendamento 1.76, interviene in dichiarazione di voto il senatore

**MORANDO** (PD) per sottolineare l'opportunità di limitare al dirigente generale del pubblico ufficio l'onere del raggiungimento degli obiettivi.

Dopo che il presidente **AZZOLLINI** (PDL), in qualità di relatore, ha espresso il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.77, il senatore **DE ANGELIS** (Per il Terzo Polo: Apl-FLI) giudica superflua una siffatta disposizione, considerata l'operatività dei nuclei di valutazione sull'operato dei dirigenti.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.76, mentre è approvato l'emendamento 1.77.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.78 a 1.99.

Il senatore **FLERES** (CN-Io Sud-FS) annuncia il ritiro dell'emendamento 1.100.

Con separate votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti da 1.101 a 1.124, mentre è approvato l'emendamento 1.125.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.126, 1.127 e 1.128.

Il senatore **FLERES** (CN-Io Sud-FS) annuncia il ritiro dell'emendamento 1.129.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.130, 1.131 e 1.132.

Il presidente **AZZOLLINI** dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.133 (testo 2).

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.134 a 1.143.

In sede di votazione dell'emendamento 1.144, interviene in dichiarazione di voto il senatore

**FERRARA** (CN-Io Sud-FS) per evidenziare che la previsione di una norma apposita per la mobilità dei prefetti era legata nella sostanza alla volontà di riorganizzare le Province, ormai superata dai nuovi emendamenti presentati dal Governo.

Il senatore **FLERES** (CN-Io Sud-FS) interviene per associarsi alle considerazioni testé svolte dal presentatore dell'emendamento.

Il senatore **PASTORE** (PDL) osserva che la norma inserita nella manovra favorisce in sé la mobilità dei prefetti e non ha alcun legame diretto con l'eventuale soppressione delle Province. Propone in ogni caso l'accantonamento dell'emendamento 1.144.

Ad avviso del senatore **LUMIA** (PD) manca una diretta connessione tra l'abolizione delle Province e la riorganizzazione degli uffici prefettizi. Tuttavia ritiene che l'emendamento in oggetto costituisca comunque una garanzia dell'autonomia dei prefetti e pertanto aggiunge la firma all'emendamento.

Il presidente **AZZOLLINI** dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.144.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.145 a 1.148.

Su proposta del senatore **Nicola ROSSI** (Misto), il presidente **AZZOLLINI** dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.149 e 1.150.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.151.

La senatrice **BONFRISCO** (PdL) annuncia il ritiro dell'emendamento 1.152 e la sua trasformazione nell'ordine del giorno G/2887/32/5, che viene accolto come raccomandazione dal rappresentante del GOVERNO.

Su richiesta della senatrice **GHEDINI** (PD), il presidente **AZZOLLINI** dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.153 e 1.154.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.155 a 1.161.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti ai commi da 21 a 33 dell'articolo 1 e di quelli tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi.

Interviene il senatore **MERCATALI** (PD) per illustrare l'emendamento 1.177, del quale evidenzia l'importanza per la salvaguardia del settore turistico.

Il senatore **FLERES** (CN-Io Sud-FS) illustra l'emendamento 1.179, sottolineando il rilievo per le realtà locali della festività legata al Santo Patrono, anche per il richiamo che essa produce sotto il profilo turistico.

Il senatore **LANNUTTI** (IdV), dopo aver richiamato la rilevanza dell'emendamento 1.180 per la tutela del settore turistico, si sofferma sull'emendamento 1.0.16 auspicando che si possa rendere permanente il divieto imposto temporaneamente dalla Consob delle vendite allo scoperto dei titoli obbligazionari. Illustra altresì l'emendamento 1.0.17 con cui si propone la vendita del 50 per cento delle riserve auree della Banca d'Italia, finalizzata alla riduzione del debito pubblico.

La senatrice **CARLONI** (PD) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.178.

Il senatore **FLERES** (CN-Io Sud-FS) annuncia il ritiro dell'emendamento 1.219, mentre precisa che l'emendamento 1.218 di cui è firmatario ha il preciso intento di ridurre alcuni sprechi degli enti locali.

Il senatore **LUMIA** (PD) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.218.

Il senatore **VITA** (PD) interviene per richiamare l'attenzione sull'emendamento 1.220, che intende tutelare maggiormente gli istituti di cultura.

Il senatore **LUSI** (PD) illustra brevemente gli emendamenti 1.233 e 1.234, auspicandone l'accoglimento da parte del relatore.

Riguardo all'emendamento 1.238 il senatore **ZANETTA** auspica che possano essere escluse dalla soppressione prevista al comma 31 dell'articolo 1 le casse conguaglio prezzi dei settori elettrico e del gas.

Il senatore **FLERES** (CN-Io Sud-FS) interviene per illustrare brevemente l'emendamento 1.241 e per annunciare il ritiro degli emendamenti 1.242 e 1.243.

Il senatore **PISTORIO** (Misto-MPA-AS) annuncia il ritiro dell'emendamento 1.262.

La senatrice **BONFRISCO** (PdL) chiede invece l'accantonamento 1.272.

Il senatore **LEGNINI** (PD) illustra l'emendamento 1.0.6, relativo all'introduzione di un'imposta sui grandi patrimoni immobiliari, ricordando quanto sia avvertita dall'opinione pubblica l'esigenza di un riequilibrio della pressione fiscale, attualmente gravante in misura eccessiva sui redditi da lavoro, e

per contro del tutto assente patrimoni. Peraltro la gradualità della misura proposta andrebbe a salvaguardare la prima casa, posto che sono esentati gli immobili del valore inferiore a 1,2 milioni di euro.

Il senatore **BALDASSARRI** (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*) illustra l'emendamento 1.0.7 precisando che con esso si intendono produrre dei tagli concreti ai costi della politica, che non sono costituiti dal numero elevato di parlamentari quanto piuttosto dalle consulenze inutili, ovvero dalle spese per acquisti di macchinari e servizi da parte della pubblica amministrazione, a prezzi troppe volte fuori mercato, e che talvolta vanno addirittura a finanziare la criminalità organizzata. Osserva altresì che per effetto della manovra le entrate aumenteranno fino a 100 miliardi, di cui 71 andranno a coprire il *deficit* e 30 a coprire l'aumento della spesa pubblica, mentre mancano interventi per favorire la crescita e lo sviluppo. Di conseguenza aumenterà il divario tra Nord e Sud, tra anziani e giovani, tra uomini e donne.

Riguardo all'emendamento 1.0.8, ricorda che esso riprende nella sostanza un precedente ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo, per il ripiano di 60 miliardi di debiti che le imprese vantano nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, alle quali si chiede almeno di accettare le fatture in modo da consentire operazioni di anticipazioni su fatture tra banche e imprenditori. Analoga valutazione è sottesa all'emendamento 1.0.9.

Il presidente **AZZOLLINI** ricorda che l'emendamento 1.0.11 è inammissibile.

La senatrice **BONFRISCO** (*PdL*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.0.35, mentre il senatore **FLERES** chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.0.8.

Tutti i restanti emendamenti riferiti ai commi da 21 a 33 e gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 vengono dati per illustrati.

Si passa ai pareri del Relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti per ultimo citati.

Il RELATORE esprime un parere positivo sull'emendamento 1.187, purché riformulato in un testo 2 da cui sia espunta la parte relativa alla copertura finanziaria.

Formula altresì parere favorevole sulle proposte emendative 1.233 (testo 2) e 1.260 (testo 2).

Dopo aver espresso, altresì, parere favorevole sulla proposta 1.220, propone l'accantonamento dell'emendamento 1.238.

I senatori del Partito Democratico appartenenti alla Commissione Bilancio, oltre al senatore Vita e alla senatrice Ghedini, aggiungono la propria firma all'emendamento 1.187(testo 2).

Il senatore **PICHETTO FRATIN** (*PdL*), conseguentemente al parere favorevole espresso dal relatore sull'emendamento 1.220, ritira la proposta 1.41-*bis*.

Il **PRESIDENTE** avverte che l'emendamento 1.0.11, precedentemente dichiarato inammissibile, è stato riformulato in un testo 2, che è invece ammissibile, in quanto dotato della necessaria copertura finanziaria.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) illustra l'emendamento 1.0.11 (testo 2), evidenziando che esso è volto all'istituzione di un'anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

Il RELATORE esprime perplessità sulla proposta emendativa testé illustrata.

Il senatore **MORANDO** (*PD*) evidenzia come l'emendamento in questione sia coerente con il principio di codificazione delle caratteristiche dell'appalto.

Il senatore **CICOLANI** (*PdL*) sottolinea che l'istituzione dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti è presente nel disegno di legge del Governo recante misure di contrasto alla corruzione e che si tratta storicamente di una tematica connessa alla qualificazione delle stazioni appaltanti.

Dopo un intervento incidentale del senatore **PASTORE** (*PdL*), il RELATORE ribadisce la sua contrarietà sulla proposta emendativa 1.0.11 (testo 2).

Si procede, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti ai commi da 21 a 33 dell'articolo 1, nonché degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiunti dopo l'articolo 1.

Con distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti da 1.162 a 1.169.

L'emendamento 1.170 viene accantonato.

Successivamente, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 1.171 a 1.186.

Viene quindi messo in votazione ed approvato l'emendamento 1.187 (testo 2).

Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.188 a 1.207.

Viene poi approvato l'emendamento 1.208.

In seguito, sono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti da 1.209 a 1.217.

Il senatore Fleres ritira l'emendamento 1.218.

Viene quindi approvato l'emendamento 1.220, a cui avevano dichiarato l'aggiunta di firma i senatori Fleres, Germontani, Musso, Vita, De Angelis, Bonfrisco e Pichetto Fratin.

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.221, 1.222 e da 1.225 a 1.232.

L'emendamento 1.223 è accantonato.

Viene quindi messo in votazione e respinto l'emendamento 1.224.

L'emendamento 1.233 (testo 2), messo in votazione, è approvato.

Sono quindi messi distintamente in votazione e respinti gli emendamenti da 1.234 a 1.237.

L'emendamento 1.238 viene accantonato.

Sono quindi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti da 1.238-*bis* a 1.241.

Gli emendamenti 1.242 e 1.243 vengono ritirati.

Successivamente, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.244 a 1.259.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.260 (testo 2).

L'emendamento 1.262 viene accantonato.

In seguito, con separate votazioni, sono rigettate le proposte emendative da 1.263 a 1.266.

Il senatore **FLERES** (*CN-Io Sud-FS*) ritira l'emendamento 1.271 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2887/33/5, che viene posto in votazione ed approvato.

Dopo l'accantonamento dell'emendamento 1.272, vengono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti da 1.273 a 1.0.5.

Il senatore **MORANDO** (*PD*), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.6, ricorda che la manovra finanziaria in esame prevede, come clausola di salvaguardia, il possibile aumento delle aliquote IVA, attivabile con decreto ministeriale. La proposta emendativa in commento sarebbe utile, se approvata, a correggere tale aspetto, eliminando l'opzione dell'aumento dell'IVA dal novero delle misure di carattere fiscale. Peraltro, la Banca d'Italia, nel corso dell'audizione di martedì scorso presso le commissioni Bilancio di Senato e Camera, ha evidenziato come un aumento delle aliquote IVA, tale da permettere un introito di sette miliardi di euro, potrebbe favorire una crescita del prodotto interno lordo, a condizione che quota parte di tale introito venga utilizzata per ridurre il cuneo fiscale, limitatamente alla componente non previdenziale.

Il rischio sotteso alla manovra finanziaria del Governo consiste, invece, nella possibilità che, di qui a qualche settimana, venga disposto un incremento dell'IVA, senza neppure la contropartita della riduzione del cuneo fiscale.

L'emendamento 1.0.6 prevede, per l'appunto, l'introduzione dell'imposta sui grandi patrimoni immobiliari, in modo da escludere l'opzione dell'aumento dell'IVA previsto dalla clausola di salvaguardia contenuta nella manovra del Governo.

L'emendamento 1.0.6, messo ai voti, viene respinto.

Successivamente, viene respinto l'emendamento 1.0.7.

La proposta emendativa 1.0.8, messa ai voti, viene approvata.

In seguito, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 1.0.9 a 1.0.39.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente **AZZOLLINI** avverte che la seduta già convocata per questa sera, alle ore 20,30, non avrà più luogo.

Comunica poi che la seduta di domani mattina, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30 e che sono altresì convocate due sedute alle ore 14,30 ed alle ore 20,30

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. 2887

**1.1000 testo corretto/1**

**ANTEZZA, MONGIELLO, BUBBICO, CHIURAZZI, ANDRIA, BERTUZZI, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO**

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al capoverso «All'articolo 1», dopo le parole: «al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo» inserire le seguenti:

«Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

"9. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito alcune zone della regione Basilicata e della Regione Puglia, nel periodo dal 18 febbraio allo marzo 2011, per le quali è stato dichiarato, rispettivamente, lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2011, nonché al fine di adottare misure per il ristoro dei danni e per il rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi e di finanziare interventi di ripristino di infrastrutture e strutture danneggiate e di difesa dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa:

a) di 150 milioni di euro per l'anno 2011 e di 100 milioni di euro per l'anno 2012 per la Regione Basilicata;

b) di 50 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per l'anno 2012 per la Regione Puglia;

9-ter. Al fine di consentire di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi da 2-quater a 2-octies dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non si applicano alle Regioni Basilicata e Puglia fino al gennaio 2013.

9-ter. In deroga al Patto di stabilità interno, le Regioni Basilicata e Puglia, in relazione agli eventi calamitosi di cui al comma 1, possono prevedere autonomi interventi finanziari a valere su fondi disponibili nel bilancio regionale. I suddetti interventi finanziari posti in essere dalle regioni Basilicata e Puglia sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle risorse stanziare al precedente comma 1.

9-quater. In relazione agli eventi calamitosi e in attesa dell'OPCM per l'utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del comma 1, sono sospesi, per i soggetti direttamente colpiti dagli eventi calamitosi, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi obbligatori contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché le esposizioni debitorie e verso gli istituti di credito.

9-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e a 150 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 9-decies.

9-decise. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle auto vetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011

recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinquies*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011"».

## **1.1000 testo corretto/2**

**ANTEZZA, MONGIELLO, BUBBICO, CHIURAZZI, ANDRIA, BERTUZZI, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO**

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al capoverso «All'articolo 1», dopo le parole: «al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo» inserire le seguenti:*

*«Dopo il comma 9 inserire i seguenti:*

"9-*bis*. Per gli anni dal 2011 al 2013, è autorizzata la deroga al rispetto del patto di stabilità interno, nella misura massima di 250 milioni di euro per ciascuna Regione, per le Regioni colpite negli anni 2010 e 2011 da eccezionali avversità atmosferiche e per le quali lo stato di emergenza sia stato dichiarato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

9-*ter*. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-*bis*. L'uso in via esclusiva delle auto vetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-*quater*. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/20 II recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle auto vetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinquies*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011".

9-*quater*. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

9-*quinquies*. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

9-*sexies*. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

9-*septies*. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzional e della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

9-*octies*. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

9-*nonies*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

9-*decies*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

#### **1.1000 testo corretto/3**

[BELISARIO](#), [MASCITELLI](#)

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto) nel comma 12-bis, sopprimere le seguenti parole: «, per gli anni 2012, 2013 e 2014,».

#### **1.1000 testo corretto/4**

[MERCATALI](#), [BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [LUSI](#), [MORANDO](#), [GHEDINI](#), [STRADIOTTO](#), [PEGORER](#)

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 1, capoverso «12-bis» sopprimere le parole: «, per gli anni 2012, 2013 e 2014,».

#### **1.1000 testo corretto/5**

[MERCATALI](#), [STRADIOTTO](#), [AGOSTINI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [LUSI](#), [MORANDO](#), [BARBOLINI](#), [GHEDINI](#), [PEGORER](#)

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 1, dopo il capoverso «12-bis», aggiungere il seguente:

«12-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, al fine di rafforzarne l'autonomia finanziaria ed incentivare la lotta all'evasione, è attribuito a ciascun Comune:

a) il 30 per cento del gettito complessivo derivante dall'imposta di registro, bollo e ipotecaria per beni immobili censiti nel territorio comunale;

b) il 21,6 per cento del gettito della cedola re secca sugli affitti per abitazioni censite nel territorio comunale. A decorrere dalla medesima data, ai fini dei controlli antievasione, è fatto obbligo ai contraenti di depositare, anche presso l'Ufficio tributi del Comune, copia degli atti di compravendita degli immobili e dei relativi atti notarili, nonché copia dei contratti d'affitto. Il gettito derivante dall'Irpef sugli immobili è destinato ai Comuni tramite il Fondo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

#### **1.1000 testo corretto/6**

[BELISARIO](#), [MASCITELLI](#)

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto) nel comma 12-ter, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) dopo il secondo comma, inserire il seguente: "I Comuni possono accedere alla Banca dati dell'anagrafe tributaria in attuazione del D.lgs 12 luglio 1991, n. 212, sia per integrare l'accertamento a seguito della segnalazione di cui al precedente comma sia per sollecitare l'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate verso contribuenti nei cui confronti non si sia ancora proceduto ovvero che risultano non aver presentato la dichiarazione"».

#### **1.1000 testo corretto/7**

[BELISARIO](#), [MASCITELLI](#)

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto) comma 12-ter, lettere b) e c), sostituire le parole: «ed il Consiglio», ovunque ricorrano, con le seguenti: «o il Consiglio».

#### **1.1000 testo corretto/8**

[BELISARIO](#), [MASCITELLI](#)

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto) comma 12-ter, lettera e), dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, da adottare entro 90 giorni,».

#### **1.1000 testo corretto/9**

[MERCATALI](#), [DELLA MONICA](#), [CAROFIGLIO](#), [GALPERTI](#), [MARITATI](#), [PERDUCA](#), [CASSON](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#)

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), capoverso 12-ter, lettera e), dopo le parole: «ed autonomie locali», aggiungere le seguenti: «acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il medesimo decreto, sulla base

del parere del Garante per la protezione dei dati personali, individua i soggetti che possono essere autorizzati all'accesso e alla consultazione e all'utilizzo dei predetti dati».

#### **1.1000 testo corretto/10**

**MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, GHEDINI, STRADIOTTO, PEGORER**

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al capoverso «12-ter», lettera e), dopo le parole: «Con il medesimo decreto sono» aggiungere le seguenti: «i criteri e le modalità di accesso da parte dei Comuni alle banche dati dell'Agenzia delle entrate e».

#### **1.1000 testo corretto/11**

**GRILLO, ZANETTA, CICOLANI, BORNACIN, GALLO**

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), comma 12, capoverso «12-ter», dopo la lettera e), aggiungere il seguente periodo: «Le Province hanno la funzione di promuovere e coordinare l'attività dei Comuni del loro territorio di riferimento».

«per le attività di supporto all'esercizio della specifica funzione disciplinata dalla presente legge, le Province potranno avvalersi delle prestazioni fornite da associazioni professionali costituite da almeno dieci professionisti iscritti agli ordini degli avvocati, dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti ed esperti contabili; la maggioranza dei professionisti associati dovrà possedere un'anzianità di iscrizione al rispettivo albo di almeno dieci anni».

#### **1.1000 testo corretto/12**

**GRILLO, ZANETTA, CICOLANI, BORNACIN, GALLO**

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), comma 12, capoverso «12-ter», dopo la lettera e), aggiungere il seguente periodo: «I Comuni capoluogo hanno la funzione di promuovere e coordinare l'attività dei Comuni del loro territorio di riferimento».

«per le attività di supporto all'esercizio della specifica funzione disciplinata dalla presente legge, i Comuni potranno avvalersi delle prestazioni fornite da associazioni professionali costituite da almeno dieci professionisti iscritti agli ordini degli avvocati, dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti ed esperti contabili; la maggioranza dei professionisti associati dovrà possedere un'anzianità di iscrizione al rispettivo albo di almeno dieci anni».

#### **1.1000 testo corretto/13**

**MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI**

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), dopo il comma 12-quater aggiungere il seguente:

«12-quinquies. I comuni hanno facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, un'imposta a carico dei gestori degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in ragione del numero di apparecchi messi a disposizione del pubblico. L'imposta è dovuta nella misura stabilita da ciascun comune, fino ad un massimo di 500 euro annui per ciascun apparecchio da gioco. I comuni hanno facoltà di prevedere misure differenziate esclusivamente in ragione del reddito imponibile di ciascun soggetto tenuto, riferibile all'anno precedente. Dall'imposta sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio del 2000, n. 212, l'imposta è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2012».

#### **1.1000 testo corretto/14**

**DE ANGELIS, BALDASSARRI, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA**

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), dopo il comma 12-quater inserire il seguente:

«12-quinquies. All'art. 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, dopo il comma 104 si aggiunge il seguente:

"104-bis. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute in conto capitale per il pagamento di acconti relativi a contratti di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità previsti dall'articolo 160-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., stipulati antecedentemente al 31/12/2009;"»

Conseguentemente, al comma 36-quinquies sostituire le parole: «una maggiorazione di 10,5 punti percentuali» con le parole: «una maggiorazione di 11,25 punti percentuali».

#### **1.1000 testo corretto/15**

**MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI**

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), dopo il comma 12-quater aggiungere il seguente:*  
«12-quinquies. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

### **1.1000 testo corretto/16**

**MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, DELLA MONICA, BARBOLINI, GHEDINI, STRADIOTTO, PEGORER**

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, sostituire le parole:* «i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:» *con le seguenti:* «i commi 1 e 2 con i seguenti:

"1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle di cui all'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. L'Agenzia delle entrate, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvede all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2-*bis*. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

2-*ter*. In ogni caso, i soggetti interessati che non effettuano il pagamento entro i termini previsti dal comma 1, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai due periodi d'imposta precedenti a quello in corso. 2-*quater*. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'IVA, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

*Conseguentemente: al medesimo articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

4-*bis*. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

4-ter. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia.

4-quinquies. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo I, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolarizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

## **1.1000 testo corretto/17**

**CARLINO, BELISARIO, PARDI**

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al «Conseguentemente», sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso «i commi 1 e 2», dopo il comma «1.» è aggiunto il seguente:

«1-bis. all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni".

1-ter. Al comma 22-bis, dell'articolo 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) secondo periodo, dopo le parole: "Ai predetti importi concorrono anche" sono inserite le seguenti: "gli assegni vitalizi riconosciuti ai soggetti già titolari di cariche elettive,";

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Ai soggetti già titolari di cariche elettive e percettori assegni vitalizi di importo inferiore a 90.000 euro lordi annui, il contributo di perequazione di cui al presente comma si applica nella misura del 4 per cento".

b) i commi "36-bis", "36-ter" e "36-quater" sono soppressi;

c) dopo il comma "36-*vicies ter*", sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"36-*vicies quater*. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento."

36-*vicies quinquies*. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.

36-*vicies sexies*. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

36-*vicies septies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

36-*vicies octies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 36-*vicies sexies* e 36-*vicies septies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

36-*vicies novies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010."»

## **1.1000 testo corretto/18**

**LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA**

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto) apportare le seguenti modificazioni:*

a) nel «Conseguentemente», dopo il capoverso «commi 1 e 2» inserire il seguente: «Al comma 4 la parola: "duemilacinquecento", è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) *sostituire i commi 36-*vicies bis* e 36-*vicies ter* con il seguente:*

«36-*vicies bis*. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da tre a otto anni";

b) all'articolo 2, è soppresso il comma 3;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre a otto anni";

d) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "a euro 77.468,53" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 30.000";

e) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "cinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "tre per cento";

f) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "euro 1.549.370,70" sono sostituite dalle seguenti: "euro 350.000";

g) all'articolo 4, comma 1, le parole: "è punito con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da due a cinque anni";

h) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "euro 103.291,38" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50.000";

i) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "cinque per cento";

l) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "euro 2.065.827,60" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600.000";

m) all'articolo 5, comma 1, le parole: "È punito con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da due a cinque anni".

n) all'articolo 5, comma 1, le parole "a euro 77.468,53" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 30.000";

o) all'articolo 8, comma 1, le parole: "È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da tre a otto anni";

p) all'articolo 8, è soppresso il comma 3;

q) all'articolo 10, le parole "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da uno a sei anni";

r) all'articolo 10-*bis*, le parole "È punito con la reclusione da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da uno a tre anni";

s) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole "È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da uno a cinque anni";

t) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole "da un anno a sei anni", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a otto anni";

u) all'articolo 11, comma 2, primo periodo, le parole "È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da uno a cinque anni";

v) all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, le parole "da un anno a sei anni", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a otto anni";

z) all'articolo 12, comma 2, le parole "non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "di dieci anni";

aa) all'articolo 13, comma 1, le parole "sono diminuite fino alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "sono diminuite fino ad un terzo";

bb) In ogni caso, nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 11 del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale;

cc) salvo l'ipotesi di pagamento del debito tributario, per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è esclusa la possibilità di applicazione dell'art. 444 del codice di procedura penale;

dd) i benefici di cui all'art. 163 del codice penale sono subordinati al pagamento del debito tributario. Non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena ai delitti previsti dagli articoli da 2 a 11 del presente decreto qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a un milione di euro».

### **1.1000 testo corretto/19**

MERCATALI, LUSI, GHEDINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, BARBOLINI, STRADIOTTO, PEGORER

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il capoverso 1, inserire le seguenti parole:* «il comma 4, è sostituito dai seguenti:

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro".

4-*bis*. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

4-*ter*. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

4-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia.

4-*quinqüies*. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-*bis* del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4-*sexies*. L'Agenzia delle entrate, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvede all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

4-*septies*. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

4-*octies*. In ogni caso, i soggetti interessati che non effettuano il pagamento entro i termini previsti dal comma 1, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai due periodi d'imposta precedenti a quello in corso.

4-*novies*. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'Iva, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei

pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il capo verso 36-quater, aggiungere il seguente: «36-quater. 1. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter non si applicano in caso di attuazione dall'articolo 40, comma 1-ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111».*

### **1.1000 testo corretto/20**

**MERCATALI, LUSI, GHEDINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, BARBOLINI, STRADIOTTO, PEGORER**

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il capoverso 1, inserire le seguenti parole: «il comma 4, è sostituito dai seguenti:*

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro".

4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

4-ter. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia.

4-quinquies. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolarizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi

all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4-*sexies*. L'Agenzia delle entrate, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvede all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

4-*septies*. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

4-*octies*. In ogni caso, i soggetti interessati che non effettuano il pagamento entro i termini previsti dal comma I, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai due periodi d'imposta precedenti a quello in corso.

4-*novies*. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'IVA, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all' articolo 9, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Consequentemente, al medesimo articolo 2, al capo verso 36-bis, sopprimere lo lettera b).*

## **1.1000 testo corretto/21**

**MERCATALI, LUSI, GHEDINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, BARBOLINI, STRADIOTTO, PEGORER**

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il capoverso 1, inserire le seguenti parole: «il comma 4, è sostituito dai seguenti:*

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro".

4-*bis*. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

4-*ter*. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

4-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia.

4-*quinquies*. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-*bis* del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4-*sexies*. L'Agenzia delle entrate, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvede all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

4-*septies*. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

4-*octies*. In ogni caso, i soggetti interessati che non effettuano il pagamento entro i termini previsti dal comma 1, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai due periodi d'imposta precedenti a quello in corso.

4-*novies*. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in

presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'Iva, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, sopprimere i capoversi da 36-bis a 36-quater.

### **1.1000 testo corretto/22**

**FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, MORANDO, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI**

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il capoverso 1, inserire le seguenti parole: «il comma 4, è sostituito dai seguenti:*

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro".

4-*bis*. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

4-*bis*. Al fine di favorire l'emersione di nuova di base imponibile, a titolo sperimentale per il triennio 2012-2014, alle spese documentate, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali e le spese sostenute per la riparazione di auto, moto e biciclette, si applica la detrazione per oneri nella misura prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni e degli immobili pertinenziali e per la riparazione delle auto, moto e biciclette devono essere certificate da apposita fattura contenente la specificazione della natura, qualità e quantità degli interventi realizzati.

4-*ter*. Ai medesimi fini di cui al comma 4-*bis*, per il triennio 2012-2014, alle prestazioni di servizi e opere per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali, nonché per la riparazione di auto, moto e biciclette si applica l'aliquota Iva ridotta di cui alla Tabella A, parte 111, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4-*quater*. Al prestatore d'opera che emette false fatture destinate all'utilizzo delle agevolazioni di cui al comma 4-*ter*, è inibito l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.

4-*quinqies*. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 4-*bis*, senza averne il titolo e detraggono spese non sostenute, sono sottoposti alla sanzione pari a 10 volte la somma illegittimamente detratta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

### **1.1000 testo corretto/23**

MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, GHEDINI, STRADIOTTO, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il capoverso 1, inserire le seguenti parole: «Il comma 4, è sostituito dai seguenti:*

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «2.500 euro» sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro".

4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro"».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il capoverso 36-vicies ter, inserire il seguente: «36-vicies quater. All'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, i commi da 1 a 4 sono soppressi».*

### **1.1000 testo corretto/24**

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, BARBOLINI, GHEDINI, STRADIOTTO, PEGORER

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il capoverso 1, inserire le seguenti parole: «il comma 4, è sostituito dai seguenti:*

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro".

4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro"».

### **1.1000 testo corretto/25**

GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), nel «Conseguentemente», dopo il capoverso «commi 1 e 2» inserire il seguente: «Il comma 4 è sostituito con il seguente:*

"4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro cento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2011"».

### **1.1000 testo corretto/26**

CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), nel «Conseguentemente», dopo il capoverso «commi 1 e 2» inserire il seguente: «Al comma 4 la parola: "duemilacinquecento", è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta"».*

### **1.1000 testo corretto/27**

**MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI**

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al comma 36-bis, dell'articolo 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) la lettera b) è così sostituita:

''b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali per le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di intermediazione bancaria ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni''».

*Conseguentemente, all'articolo 2 aggiungere dopo il comma 35 il seguente:*

«35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione di presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie »*money transfer*« ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro. Sono esenti dall'imposta i trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola INPS e codice fiscale».

### **1.1000 testo corretto/28**

**BELISARIO, MASCITELLI**

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), nel «Conseguentemente», dopo il comma 36-quinquies ivi richiamato, inserire il seguente:*

«36-quinquies bis. All'art. 30, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il numero 6-sexies è abrogato».

### **1.1000 testo corretto/29**

**BELISARIO, MASCITELLI**

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto) nel «Conseguentemente», comma 36-vicies bis, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) L'applicazione dell'art. 163 del codice penale è subordinata alla ricorrenza della circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13. L'istituto della sospensione condizionale della pena non si applica ai delitti previsti dagli articoli da 2 a 11 del presente decreto, qualora l'imposta evasa, non versata ovvero oggetto di sottrazione fraudolenta al pagamento sia superiore a trecentomila euro».

### **1.1000 testo corretto/30**

**BONFRISCO, ESPOSITO, PICHETTO FRATIN, LENNA, FANTETTI, ZANETTA**

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al comma 36-bis, dell'articolo 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) la lettera b) è così sostituita:

''b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali per le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di intermediazione bancaria ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni''».

*Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere dopo il comma 35 il seguente:*

«35-bis .A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione di presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "*money transfer*" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro. Sono esenti dall'imposta i trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola INPS e codice fiscale».

### **1.1000 testo corretto/31**

**LANNUTTI**

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), dopo il comma 36-duodecies, aggiungere il seguente:*

«36-duodecies.1. Alle società partecipate integralmente o parzialmente dallo Stato è fatto divieto di localizzare le proprie sedi ed avere il proprio domicilio fiscale negli Stati e nei territori aventi regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999. Tale divieto si applica altresì al possesso di quote di società partecipate integralmente o parzialmente dai medesimi soggetti di cui al presente comma».

Conseguentemente, al comma 36-undevicies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo sussiste altresì per i rapporti con operatori finanziari esteri».

#### **1.1000 testo corretto/32**

MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, GHEDINI, STRADIOTTO, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il capoverso «36-terdecies», inserire il seguente:

«36-terdecies.1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri già previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale».

5. Al fine di contrastare i fenomeni di evasione e frodi fiscali e contributive, le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono sottoposte a specifici controlli da parte dell'Agenzia delle entrate, del Corpo della guardia di finanza e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

#### **1.1000 testo corretto/33**

MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, GHEDINI, STRADIOTTO, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il capoverso 36-terdecies, inserire il seguente:

«36-terdecies.1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 51, comma 3, e 54 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'utilizzazione delle autovetture indicate nell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, nonché da parte delle società a partecipazione maggioritaria per la generalità delle amministrazioni pubbliche, si presume effettuata ad uso promiscuo da parte dei soggetti che ne hanno la disponibilità in via esclusiva o prevalente. Il valore è determinato in misura del 20 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'utilizzazione degli autoveicoli, incluse quelle relative al personale addetto alla guida».

#### **1.1000 testo corretto/34**

MERCATALI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto) al capoverso «36-vicies bis», lettera h), dopo le parole «presente decreto» sostituire le parole da «qualora l'imposta evasa»; fino alla fine della lettera, con le parole «la concessione della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del Codice penale è subordinata al pagamento delle imposte evase, degli interessi e degli ulteriori maggiori oneri dovuti all'erario e relativi al mancato pagamento delle imposte evase».

#### **1.1000 testo corretto/35**

MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, BARBOLINI, GHEDINI, STRADIOTTO, PEGORER

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, capoverso 36-vicies bis lettera h), sostituire le parole: «tre milioni» con le seguenti: «un milione».

#### **1.1000 testo corretto/36**

CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), comma 36-vicies bis, lettera h) sostituire le parole «tre milioni di euro» con le seguenti: «trecentomila euro».

### **1.1000 testo corretto/37**

**GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO**

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), comma 36-vicies bis, lettera h) sostituire le parole «superiore a tre milioni di euro» con le seguenti: «pari o superiore a cinquecentomila euro».

### **1.1000 testo corretto/38**

**D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, NEROZZI**

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 2, dopo il capo verso 36-vicies ter aggiungere il seguente: «All'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Gli importi di cui alle lettere b) e c) successivi alla prima annualità sono maggiorati di interessi commisurati all'andamento del tasso d'inflazione annuale"».

### **1.1000 testo corretto/39**

**BELISARIO**

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), dopo il comma 36-duodevicies, aggiungere il seguente: «36-duodevicies.1. Al fine di semplificare nonché rendere trasparente e tracciabile il procedimento di fatturazione e registrazione elettronica delle operazioni imponibili nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli altri enti pubblici nazionali, in osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretollegge, il Ministro delle finanze provvede all'emanazione del Regolamento di attuazione della fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

### **1.1000 testo corretto/40**

**LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA**

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), aggiungere, in fine il seguente comma:

«36-vicies quater. Al fine di consentire all'Amministrazione della giustizia di fronteggiare l'incremento di attività derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, è sostituito dal seguente:

"7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono determinate, fermo quanto disposto dal comma 5, le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria da riassegnare:

a) in misura pari al 49 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura pari al 49 per cento da devolvere al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) in misura pari al 2 per cento all'entrata del bilancio dello Stato"».

### **1.1000 testo corretto/41**

**MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA**

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto) aggiungere, in fine i seguenti commi:

«36-vicies quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

36-vicies quinquies. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

- a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- b) il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
- c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

### **1.1000 testo corretto/42**

**GIAMBRONE, LI GOTTI, CAFORIO**

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto) del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:*  
 «36-*vicies quater*. Al fine di consentire la funzionalità della giustizia tributaria, i commi da 1 a 6 dell'articolo 39 della legge 15 luglio 2011 n. 111 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 sono abrogati».

### **1.1000 testo corretto/43**

**BAIO, GERMONTANI, RUSSO, CONTINI, MILANA**

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«36-*vicies-quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nell'ambito delle dotazioni previste e senza maggiori oneri per lo Stato, è istituito un Portale per il cittadino sul quale oltre ad accedere alla Posta elettronica certificata, il cittadino può accedere ai seguenti contenuti: a) cartella anagrafica, contenente servizi anagrafici e certificativi; b) cartella sanitaria, contenente servizi di consultazione della propria cartella e di prenotazione delle prestazioni sanitarie; c) cartella fiscale, contenente i propri dati fiscali ed esattoriali incluse tutte le pendenze nei confronti della Agenzia delle entrate o degli enti incaricati della riscossione, proprietà immobiliari e tasse relative alle stesse; d) cartella giudiziaria, contenente le proprie pratiche giudiziarie; e) cartella della motorizzazione, contenente le pratiche dei mezzi posseduti e della patente; f) cartella degli studi, contenente tutti i dati storici del *curriculum studiorum*; g) cartella PA, contenente tutte le altre interazioni intercorse con le altre strutture della pubblica amministrazione. L'accesso al portale e alle informazioni contenute nelle proprie cartelle è consentito al cittadino mediante *user-id* e *password* assegnatigli al momento della creazione della Posta Elettronica Certificata.

36-*vicies-quinquies*. Con le stesse modalità di cui al comma 36-*vicies-quater* è istituito un Portale delle imprese sul quale l'impresa può accedere ai dati relativi: a) cartella anagrafica dell'impresa e del rappresentante legale, contenente i dati della impresa, dei soci e del rappresentante legale e traccia i rapporti con la Pubblica amministrazione (licenze, concessioni, contributi/pagamenti della pubblica amministrazione); b) cartella del lavoro, contenente le posizioni lavorative ai fini della previdenza e assistenza e l'assolvimento degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro; c) cartella fiscale, contenente i dati fiscali ed esattoriali incluse tutte le pendenze nei confronti della Agenzia delle entrate o degli Enti incaricati della riscossione; d) cartella giudiziaria, contenente le pratiche giudiziarie relative ai rappresentanti legali e soci e le certificazioni richieste per legge. L'accesso al portale e alle informazioni contenute nelle proprie cartelle è consentito all'impresa mediante *user-id* e *password* assegnati gli al momento della creazione della Posta Elettronica Certificata.

36-*vicies-sexies*. L'inserimento dei dati e l'aggiornamento degli stessi da parte delle pubbliche amministrazioni avviene, limitatamente agli ambiti di competenza, nella garanzia del rispetto dei dati sensibili e delle leggi sulla *privacy*. I *software* contenenti il Portale del cittadino e il Portale delle imprese di cui ai commi 36-*vicies-quater* e 36-*vicies-quinquies* prevedono uno scambio automatico dei dati inseriti dalle amministrazioni pubbliche ai fini del contrasto alla evasione fiscale e contributiva e ai fini del contrasto ai comportamenti illeciti a danno della pubblica amministrazione e l'utilizzo dei dati da parte della polizia giudiziaria.

36-*vicies-septies*. Le entrate derivanti a regime dall'applicazione dei commi 36-*vicies-quater*, 36-*vicies-quinquies* e 36-*vicies-sexies* sono destinate alla riduzione del debito pubblico».

## **1.1000 testo corretto/44**

### **LATRONICO**

*All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), all'articolo 14, comma 1, aggiungere, dopo la lettera c), le seguenti:*

«c1) a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai membri dei consigli regionali si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica, emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali superiori a 90.000 euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;

c2) l'indennità di carica è ridotta del 50 per cento per i consiglieri regionali che svolgano qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima. La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso il Consiglio regionale della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo;

c3) la carica di consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva. Tale incompatibilità si applica a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto».

## **1.1000 (testo corretto)**

### **IL RELATORE**

*All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo;*

*al comma 12, le parole: «al 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «alla totalità»;*

*dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:*

«12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.

12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione di comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, dopo le parole: "dei comuni", sono inserite le seguenti: "e dei Consigli tributari" e dopo le parole: "soggetti passivi", sono inserite le seguenti: "nonché ai relativi Consigli tributari";

b) al comma terzo, la parola: "segnala", è sostituita dalla seguente: "ed il Consiglio tributario segnalano";

c) al comma quarto, la parola: "comunica" è sostituita dalle seguenti: "ed il Consiglio tributario comunicano";

d) al quinto comma, la parola: "può", è sostituita dalle seguenti: "ed il Consiglio tributario possono";

e) in fine, è aggiunto il seguente comma: "Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, anche con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza".

12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei Comuni, dei Consigli tributari».

*Conseguentemente, all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:*

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014.».

*in fine, sono aggiunti i seguenti commi:*

«36-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b-bis), le parole "per la quota del 55 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 65 per cento".

36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge del 15 aprile 2002, n. 63, le parole "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali".

36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della presente legge si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter.

36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione.

36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.

36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.

36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 4 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della legge di conversione del presente decreto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies.

36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora nell'arco temporale di cui al precedente comma, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.

36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione del presente decreto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo

la lettera *h-bis*), è inserita la seguente: "*h-ter*) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell' 'imprenditore".

*36-quaterdecies*. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

*36-quinquiesdecies*. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *h-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

*36-sexiesdecies*. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-*quaterdecies* l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al trenta per cento della differenza di cui al comma 36-*quinquiesdecies*. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinquiesdecies*, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

*36-septiesdecies*. L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

*36-duodevicies*. Le disposizioni di cui ai commi da 36-*terdecies* a 36-*septiesdecies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della legge di conversione del presente decreto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-*terdecies* a 36-*septiesdecies*.

*36-undevicies*. Nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto sono obbligatoriamente indicati gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo d'imposta.

*36-vicies*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate può procedere, sulla base dei dati di cui al comma 36-*undevicies*, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire, alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.

*36-vicies semel*. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la lettera *rr*).

*36-vicies bis*. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) all'articolo 2 è soppresso il comma 3;

*b*) all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), le parole: "a lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro trentamila";

*c*) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), le parole: "a lire tre miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro un milione";

*d*) all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), le parole: "a lire duecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro cinquantamila";

*e*) all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), le parole: "a lire quattro miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro due milioni";

*f*) all'articolo 5, comma 1, le parole: "a lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti "a euro trentamila";

*g*) all'articolo 8, è soppresso il comma 3;

*h*) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10-*quater* del presente decreto, qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a tre milioni di euro, non trova applicazione l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale";

*i*) all'articolo 13, le parole: "alla metà" sono sostituite dalle seguenti "ad un terzo";

*l*) all'articolo 17, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo.";

m) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai precedenti commi 1 e 2.".

36-*vicies ter*. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, le sanzioni amministrative previste degli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà».

## **1.2000**

Il Relatore

*Al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo:*

«e al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo delle aree sottoutilizzate, resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

## **1.187 (testo 2)**

[DELLA SETA](#), [FERRANTE](#), [VITA](#), [AGOSTINI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [LUSI](#), [MERCATALI](#), [MORANDO](#)

Al comma 24 dopo le parole: «, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica,».

## **1.233 (testo 2)**

[SANNA](#), [CABRAS](#), [SCANU](#)

Al comma 31, dopo le parole: «e degli enti parco,» sono inserite le seguenti: «compresi i parchi geominerari».

## **3.103 (testo 2)**

[CICOLANI](#)

*All'articolo 3, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

"11-bis. In conformità alla direttiva del Parlamento europeo 2006/123/CE e del Consiglio del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.".

## **19.0.1000**

[LENNA](#), [CABRAS](#), [FLERES](#), [DIVINA](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [TONINI](#), [LUMIA](#), [GALIOTO](#), [SANNA](#), [PEGORER](#), [PITTONI](#), [BLAZINA](#), [SARO](#), [PISTORIO](#), [CAMBER](#), [SANTINI](#), [FERRARA](#), [FOSSON](#), [DELOGU](#), [MASSIDDA](#), [PERTOLDI](#), [PISANU](#)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

**«Art. 19-bis.**

*(Disposizioni finali concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)*

L'attuazione delle disposizioni del presente decreto alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto del proprio statuto e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

## **G/2887/32/5**

[BONFRISCO](#), [ESPOSITO](#)

*Il Senato in sede di esame del disegno di legge n. 2887*

*impegna il Governo*

*a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 1.152.*

**G/2887/33/5**

**CASTIGLIONE, FLERES**

*Il Senato in sede di esame del disegno di legge n. 2887*

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie ad inserire nella tabella A del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, i lavori di segheria del marmo.